



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 91/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37731** del registro di segreteria, sul ricorso in ottemperanza presentato da:

XX (C.F. **XX**), nato a **XX**, il **XX** ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in **XX** alla Piazza **XX**;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 9 aprile 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Daniele, in virtù di delega, per il ricorrente e la dott.ssa De Marzo per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2024, l'avv. **XX** come sopra generalizzato, ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 71/2023 del 21.02.2023, nella parte in cui il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del legale

	antistatario.	
	Il legale segnala di aver notificato la sentenza e di aver messo in mora	
	l'Amministrazione con pec in data 2 agosto 2023.	
	Si è costituito in proprio il Ministero della Difesa, segnalando di aver	
	provveduto a dare esecuzione alla sentenza con Ordinativo di spesa n. XX del	
	XX , validato il XX .	
	All'udienza del 9 aprile 2025, le parti si sono date atto dell'avvenuta	
	esecuzione del giudicato.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	Come detto, le parti si sono date reciprocamente atto dell'avvenuta	
	ottemperanza alla sentenza, mediante il pagamento in favore di quanto dovuto	
	a titolo di rimborso delle spese legali.	
	Sussistono dunque i presupposti per la declaratoria della cessazione della	
	materia del contendere.	
	L'avvenuta esecuzione del giudicato in epoca successiva al deposito del	
	ricorso comporta la soccombenza virtuale del Ministero, che va dunque	
	condannato alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37731 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore	
	del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo di € 70,00 (settanta/00).	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 9 aprile 2025.	
	2	

[illegible]